

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 84 del 10/04/2014 - rif. PREC 260/13/S

Parere di Precontenzioso n. 84 del 10/04/2014 - rif. PREC 260/13/S d.lgs 163/06 Articoli 2, 86, 87 - Codici 2.1, 86.1, 87.1

Artt. 86, co. 2 e 88 D. Lgs. 163/2006. Valutazione di congruità. Costo del lavoro- Nella valutazione della congruità delle offerte presentate nelle procedure di affidamento di servizi, devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle apposite tabelle, periodicamente predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia, i quali costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, con la conseguenza che è ammissibile l'offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 2 marzo 2006, n. 1598).

Parere di Precontenzioso n. 84 del 10/04/2014 - rif. PREC 260/13/S d.lgs 163/06 Articoli 86, 87 - Codici 86.1, 87.1

Il procedimento di verifica delle offerte è avulso da ogni formalismo ed è improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente; il contraddittorio deve essere effettivo, non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, e, mentre l'offerta è immodificabile, le giustificazioni sono modificabili, sono ammesse quelle sopravvenute e sono ammesse le compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione, a garanzia di una seria esecuzione del contratto (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146)